



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-PZ - DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-PZ

Oggetto: ADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE.

Classificazione: 03.03 - Liquidare le imposte degli atti privati

Mittente: CPM Basilicata APS

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0015095

Data: 14/02/2024

Ufficio: UFFICIO TERRITORIALE LAGONEGRO - DP POTENZA





C.P.M. BASILICATA

Centro Prevenzione Maltrattanti

via del Seminario Maggiore n° 115 - 85100 Potenza - C.F.: 96103940761

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

VERBALE n 1 ASSEMBLEA ASSOCIATI

L'anno 2024 il giorno 10 del mese di febbraio alle ore 18,00, presso la sede sociale espressamente convocata, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione C.P.M Basilicata per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica Statuto Associazione;
2. Varie ed eventuali

Su designazione unanime dei presenti viene chiamato a presiedere l'Assemblea la socia Comitino Luisa.

La Presidente, dopo aver constatato che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea ordinaria constatato e fatto constatare che sono presenti n° 14 su 17 soci, dichiara validamente costituita l'Assemblea e chiama a fungere da Segretaria, che accetta, la socia Annamaria Fazzeri.

Sul primo punto all'ordine del giorno la Presidente informa i soci che con Determina n 1430 del 22/12/2023 l'associazione è stata iscritta al RUNTS quale Associazione di Promozione Sociale e che però si rende necessario apportare una modifica al sesto capoverso dell'Art. 5 dello Statuto e precisamente nella seguente parte : *Nel caso di soci minorenni di età non inferiore a 16 anni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.*

Così come è formulata si determina anche se indirettamente, una discriminazione nei confronti dei minorenni di età inferiore a 16 anni. Propone pertanto all'Assemblea di riformulare la suddetta disposizione proponendo di stralciare dalla stessa ogni riferimento all'età dei soci e di sostituirla con la seguente : *Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.*

A seguito di una breve discussione, l'Assemblea all'unanimità, delibera di modificare lo Statuto sociale così come proposto dalla presidente dandole nel contempo mandato per la richiesta di registrazione dello stesso così come riformulato ed allegato al presente verbale.





C.P.M. BASILICATA

Centro Prevenzione Maltrattanti

via del Seminario Maggiore n° 115 - 85100 Potenza - C.F.: 96103940761

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 18,30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

LA SEGRETARIA

LA PRESIDENTE

AGENZIA ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGRO
Piazza dell'Unità d'Italia, 4 - 85042 Lagonegro

14 FEB. 2024

N° 36 Mod. 3

Esenze H

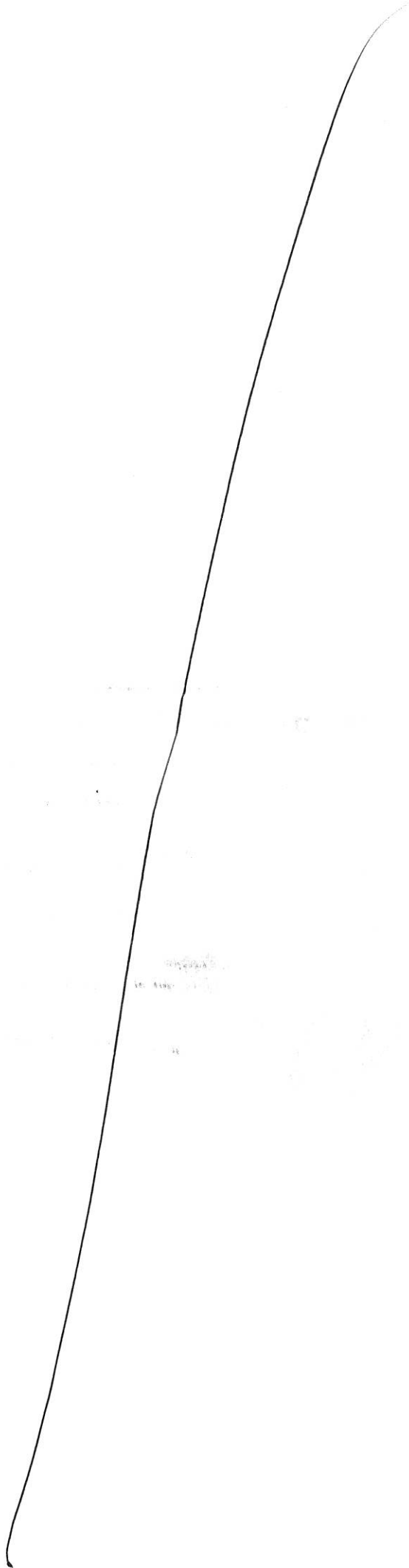
14 FEB. 2024

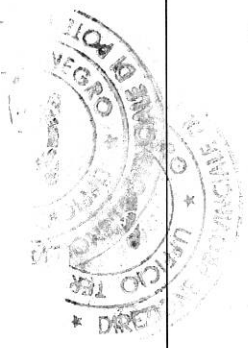
L'ADDETTO AL FRONT OFFICE
Biagio Cantisani



~~Conferma su delega del Direttore Provinciale~~
~~Conferma su delega del Direttore Provinciale~~

~~Conferma su delega del Direttore Provinciale~~





Statuto dell'Associazione APS

Centro Prevenzione Maltrattanti Basilicata

“CPM Basilicata”

Sommario

TITOLO I.....	3
NATURA E FINALITA' (ARTT.1-3)	3
Art. 1) Denominazione, Sede e Durata	3
Art. 2) Efficacia Dello Statuto	3
Art. 3) Finalità e Attività	4
TITOLO II.....	7
ATTIVITA e ORGANI ASSOCIATIVI (Artt,4-18)	7
Art. 4) Volontario E Attività Di Volontariato.....	7
ASSOCIATI.....	8
Art. 5) Ammissione	8
Art. 6) Diritti e doveri dei soci.....	10
Art. 7) Perdita della qualifica di associato	10
ORGANI ASSOCIATIVI	11
Art. 8) Organi sociali	11
Art. 9) Assemblea	12
Art. 10) Compiti Dell'assemblea	13
Art. 11) Assemblea ordinaria.....	14
Art. 12) Assemblea Straordinaria	14
Art. 13) Consiglio Direttivo	14
Art.14) Compiti Del Consiglio Direttivo	15
Art. 15) Presidente	16
Art. 16) Organo di controllo	17
Art. 17) Organo di Revisione legale dei conti	18
TITOLO III.....	18
ASPETTI GESTIONALI, SCIoglimento e DISPOSIZIONI FINALI(ARTT.18-27).....	18
Art. 18) Libri Sociali.....	18
Art. 19) Risorse economiche e patrimoniali	18
Art. 20) Bilancio e Rendicontazione	19
Art. 21) Bilancio Sociale	19
Art. 22) Divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di utilizzo del patrimonio	19
Art. 23) Convenzioni	20
Art. 24) Personale retribuito	20
Art. 25) Responsabilità dell'Associazione	20
SCIoglimento	21
Art. 26) Devoluzione del patrimonio	21
DIPOSIZIONI FINALI	21
Art. 27) Norma di rinvio	21



TITOLO I

NATURA E FINALITA' (ARTT.1-3)

Art. 1) Denominazione, Sede e Durata

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.ii.mm. di seguito indicato come C.T.S. (Codice Del Terzo Settore), del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata: "Centro Prevenzione Maltrattanti Basilicata" successivamente semplificata con "**CPM Basilicata**", la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o l'acronimo A.P.S. e, in aggiunta, di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo E.T.S. solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Essa ha durata 50 anni.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Basilicata.

L'Associazione ha sede legale in via del Seminario Maggiore, n. 115 nel Comune di Potenza.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti dalla parte del Legale rappresentante.

L'Associazione potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2) Efficacia Dello Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile e agisce nel rispetto del

CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

Art. 3) Finalità e Attività

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al 2001, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,



promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, di cui dell'art. 5 del CTS, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le attività d'interesse generale che saranno realizzate in maniera prevalente tratteranno i temi del contrasto alla violenza contro le donne con azioni d'intervento così come definite dall'intesa, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere. n. 184/CSR del 14 settembre 2022. A tal fine:

Organizzare, gestire e promuovere, anche di concerto, d'intesa o forma associata, con soggetti pubblici ed altri soggetti privati, Centri per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere, strutture nelle quali attuare programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica e sessuale e di genere, per favorire ed adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di correggere i modelli comportamentali violenti e a prevenire la recidiva specifica;

Realizzare tali programmi con l'obiettivo di prevenire e interrompere i comportamenti violenti, riservando attenzione prioritaria alla sicurezza e al rispetto dei diritti umani della donna e dei minori, di limitare la recidiva, di favorire l'adozione di comportamenti non violenti al fine di favorire una migliore coscienza del problema e sviluppare rimedi, di far loro riconoscere la responsabilità individuale per sviluppare una personalità non violenta e migliorare l'agire di se con gli altri, nonché di promuovere relazioni affettive improntate alla non violenza, alla parità e al reciproco rispetto.

Tenendo presente le caratteristiche specifiche delle singole situazioni, orientare i suddetti programmi realizzando le seguenti attività:

- Prima accoglienza degli uomini maltrattanti;
- Colloqui individuali;
- Creazione di gruppi psico-educativi;
- Consulenze periodiche;
- Attività di sensibilizzazione (convegni, seminari, iniziative nelle scuole e cooperative);
- Partecipare e sottoscrivere Protocolli con le Prefetture, Questure del territorio e con altri enti e istituzioni;
- Ricerca, sensibilizzazione, prevenzione e formazione;
- Promozione sul territorio di un sistema di presa in carico degli stati di violenza riconosciuta e latente;
- Prevenzione ed interventi di recupero negli istituti penitenziari o di affidamento dei servizi sociali, di concerto con gli Enti locali e i servizi riservati all'UEPE e Consultori Familiari, con interventi psico-sociali e terapeutici individuali e di gruppo per autori di violenza contro donne e minori intra ed extra familiare, incluso minori vittime di abusi sessuali;
- Interventi individuali e di gruppo su uomini autori di violenza nelle relazioni intra ed extra familiare;
- Promozione della consapevolezza di una identità di genere e della genitorialità responsabile ed egualitaria;
- Ricerca di finanziamenti pubblici, privati e religiosi se compatibili con le finalità dell'APS, destinati alla lotta contro la violenza degli uomini contro le donne e minori e gli indifesi.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto del C.T.S., ogni atto o operazione contrattuale o accordi di programma necessari e utili alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali-



sociali.

Per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, l'Associazione può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sono operate da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.



TITOLO II

ATTIVITA e ORGANI ASSOCIATIVI (Artt,4-18)

Art. 4) Volontario e Attività di Volontariato

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

ASSOCIATI

Art. 5) Ammissione

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CTS le Associazioni di promozione sociale sono associazioni costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di promozione sociale.

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.



Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. In quest'ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente art.3. In questo caso la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 2 del presente articolo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nella domanda il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 6) Diritti e doveri dei soci

Hanno il diritto di:

- ✓ Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ✓ Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- ✓ Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- ✓ Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- ✓ Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- ✓ Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

e il dovere di:

- ✓ Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ✓ Rispettare le delibere degli organi sociali;
- ✓ Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- ✓ Non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- ✓ Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 7) Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.



L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 6 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 8) Organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati,
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- L'Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9) Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non



provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10) Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 13 del presente statuto;
- Delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- Delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- Approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11) Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 12) Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 13) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.



Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da numero minimo di 3 a un numero massimo di 5 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art.14) Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'Associazione;
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- Predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;

- Disciplina l'ammissione degli associati;
- Delibera sulle richieste di ammissione e sull'esclusione dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

Art. 15) Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



Art. 16) Organo di controllo

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del C.T.S., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 17) Organo di Revisione legale dei conti

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

TITOLO III

ASPETTI GESTIONALI, SCIoglimento e DISPOSIZIONI FINALI(ARTT.18- 27)

Art. 18) Libri Sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 19) Risorse economiche e patrimoniali

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati o Enti Ecclesiastici;
- Donazioni e lasciti testamentari;



- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 20) Bilancio e Rendicontazione

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 21) Bilancio Sociale

Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22) Divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs.

117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23) Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 24) Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del C.T.S., dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

Art. 25) Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.



SCIoglimento

Art. 26) Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

DIPOSIZIONI FINALI

Art. 27) Norma di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

